



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



## CIRCOLARE INFORMATIVA CORRISPETTIVI TELEMATICI

Cortese att.ne alla Spettabile Clientela

### L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

L'art. 2, D.Lgs, n. 127/2015, contiene importanti disposizioni in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In particolare, il citato articolo dispone la disciplina applicabile ai soggetti che effettuano cessioni:

- \*\* nell'attività di commercio al minuto e attività assimilate
- \*\* di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (comma 1-bis);
- \*\* di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (comma 2)

### Registro dei corrispettivi – abrogato dal 01/01/2020

Tale nuovo adempimento telematico **sostituisce gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi** di cui all'art. 24, D.P.R. n. 633/1972.

### Registratori telematici

Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l'esercente deve dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti "Registratori Telematici".

Tali registratori sono costituiti da componenti hardware e software che consentono di:

- \*\* registrare;
- \*\* memorizzare in memorie permanenti e inalterabili;
- \*\* elaborare;
- \*\* sigillare elettronicamente;
- \*\* trasmettere telematicamente

### Le fasi di attivazione del registratore telematico

#### L'accreditamento

L'esercente deve procedere **all'accreditamento** (direttamente o tramite proprio delegato) mediante apposita procedura on-line disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail [posta@studiodileone.it](mailto:posta@studiodileone.it)

Web [www.studiodileone.it](http://www.studiodileone.it)

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



### Censimento del Registratore Telematico

In una prima fase il **tecnico abilitato inserisce nel Registratore Telematico:**

QQ i **propri dati identificativi**, vale a dire il proprio Codice Fiscale e la Partita IVA del laboratorio per il quale lavora;

QQ i **dati dell'esercente** (Partita IVA).

Successivamente, tramite il Registratore Telematico trasmette una **richiesta per ottenere il "certificato dispositivo"**.

### Attivazione del Registratore Telematico

In una seconda fase, possibile solo se il censimento è andato a buon fine, il **tecnico abilitato** trasmette, tramite il Registratore Telematico, una richiesta di attivazione (predisposta all'interno di un file xml secondo specifico tracciato) all'Agenzia delle Entrate.

### Messa in servizio

La messa in servizio del Registratore Telematico è effettuata con procedimento automatico in conformità a quanto preimpostato dal tecnico abilitato in fase di procedura di attivazione ovvero, in caso contrario, a richiesta dell'esercente con l'intervento del tecnico abilitato.

### Ricerca dispositivo e attivazione servizi Agenzia delle Entrate

Le **informazioni acquisite telematicamente** dall'Agenzia delle Entrate **sono messe a disposizione del contribuente, titolare dell'apparecchio o di un suo delegato**, mediante apposita area dedicata e riservata, presente sul sito web Fatture e corrispettivi.

L'esercente, o un suo delegato (commercialista), attraverso questa pagina WEB può:

- \*\* **ricercare il Registratore Telematico di interesse;**
- \*\* **visualizzarne** le informazioni (compresi i corrispettivi telematici giornalieri comunicati)
- \*\* **aggiornare**, eventualmente, le informazioni relative a quel Registratore Telematico.

### II QR-CODE

Il processo di attivazione si conclude con la generazione di un QR-CODE che viene messo a disposizione dell'esercente attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'esercente deve applicare il QR-CODE sul proprio Registratore Telematico, in luogo ben visibile ai clienti.

Il QR-CODE indirizza il cliente o altro soggetto terzo verso una pagina web del sito dell'Agenzia delle Entrate sulla quale è **possibile verificare i dati identificativi** (aggiornati in tempo reale):

- \*\* **del Registratore Telematico** (marchio del fabbricante, depositato presso l'Agenzia delle Entrate all'atto della presentazione della domanda di approvazione del modello, denominazione



commerciale del modello, numero di matricola, estremi del provvedimento di approvazione, dati relativi alla verifica periodica);

\*\* **dell' esercente.**

Nella pagina web del sito dell' Agenzia può essere visualizzato anche lo stato del Registratore Telematico; in pratica da tale pagina è **possibile visualizzare se il dispositivo:**

\*\* **trasmette i dati all'agenzia;**

\*\* **non trasmette i dati all'agenzia;**

\*\* **risulta non utilizzabile.**

## Il libretto informatico

Con l' introduzione del Registratore Telematico e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri verrà meno l' esistenza del libretto di dotazione cartaceo che sarà sostituito dal **"libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico"**.

Tale libretto si forma in automatico tramite le informazioni:

\*\* provenienti dal Registratore Telematico;

\*\* inserite dall' esercente nel sito web dell' Agenzia delle Entrate.

## Verificazioni periodiche

I tecnici dei laboratori abilitati provvedono ad **apposita verifica con periodicità biennale.**

## Eliminazione dello scontrino e ricevuta fiscale

La **Legge 30 dicembre 1991, n. 413, disciplina l'obbligo di certificare i corrispettivi** derivanti dalle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, mediante l' emissione:

\*\* **dello scontrino fiscale** (Legge 26 gennaio 1983, n. 18 e successive modificazioni);

\*\* **della ricevuta fiscale** (art. 8, Legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni).

## Il documento commerciale (sostituisce lo scontrino/ricevuta fiscale)

In attuazione di detta previsione è stato emanato il Decreto interministeriale 7 dicembre 2016 rubricato **"... individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi"**.

In pratica, con tale disposizione sono stati meglio definiti i "contorni" di quello che all' interno del decreto è definito **"documento commerciale"**, vale a dire:

\*\* **modalità di emissione** del documento commerciale;

\*\* **caratteristiche** del documento commerciale;

\*\* **efficacia** del documento commerciale **ai fini commerciali;**

\*\* **caratteristiche** del documento commerciale valido **ai fini fiscali;**

\*\* **efficacia** del documento commerciale valido **ai fini fiscali**